



Consiglio
dell'Unione europea

**Bruxelles, 18 aprile 2016
(OR. en)**

7425/16

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0055 (NLE)**

**COEST 83
ELARG 34**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: PROTOCOLLO dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Tagikistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

PROTOCOLLO
DELL'ACCORDO DI PARTENARIATO E DI COOPERAZIONE
CHE ISTITUISCE UN PARTENARIATO TRA LE COMUNITÀ EUROPEE
E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE,
E LA REPUBBLICA DEL TAGIKISTAN, DALL'ALTRA,
PER TENER CONTO DELL'ADESIONE
DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA
ALL'UNIONE EUROPEA

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA DI CROAZIA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

L'UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti contraenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, di seguito " Stati membri",

e

L'UNIONE EUROPEA, di seguito "Unione",

e

LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

da una parte,

e

LA REPUBBLICA DEL TAGIKISTAN,

dall'altra,

di seguito denominate insieme " parti contraenti",

CONSIDERANDO CHE l'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Tagikistan, dall'altra, ("accordo"), è stato firmato a Lussemburgo l'11 ottobre 2004;

VISTA l'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea il 1° luglio 2013,

CONSIDERANDO CHE, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, l'adesione della Croazia all'accordo deve essere approvata tramite la conclusione di un protocollo del medesimo;

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

La Repubblica di Croazia diventa parte contraente dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Tagikistan, dall'altra. La Repubblica di Croazia, alla stregua degli altri Stati membri dell'Unione, adotta i testi dell'accordo, del protocollo nonché delle dichiarazioni comuni allegate all'atto finale firmato lo stesso giorno dell'accordo e prendono nota dello scambio di lettere allegato a tale atto finale.

ARTICOLO 2

A tempo debito dopo la firma del presente protocollo, l'Unione trasmette ai suoi Stati membri e alla Repubblica del Tagikistan la versione in lingua croata dell'accordo. Con riserva dell'entrata in vigore del presente protocollo, la versione in lingua croata fa fede alle stesse condizioni delle versioni in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e tagika dell'accordo.

ARTICOLO 3

Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.

ARTICOLO 4

1. Il presente protocollo è sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione secondo le procedure proprie delle parti contraenti. Le parti contraenti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure a tal fine necessarie. Le notifiche sono depositate presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.
2. Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data di deposito dell'ultima notifica.

ARTICOLO 5

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese, e tagika, ciascun testo facente ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a questo fine, hanno firmato il presente protocollo.

PER L'UNIONE EUROPEA

PER LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA

PER GLI STATI MEMBRI

PER LA REPUBBLICA DEL TAGIKISTAN